

CASTEL D'AIANO
CASTEL DI CASIO
CASTIGLIONE DEI PEPOLI
GAGGIO MONTANO
GRIZZANA MORANDI
MARZABOTTO
MONZUNO
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
VERGATO

Il Presidente

Prot. n. 5160/2015

OGGETTO: Piano di razionalizzazione delle società partecipate (art. 1 comma 611 L. 190/2014)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 1 comma 612 della legge 190/2014 che prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;

Rilevato che:

- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- o la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013);

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

Dato atto che:

- dopo il "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge

- 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
 - lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione", ovvero:
 - o eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 - o sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - o eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - o aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - o contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Visto il piano operativo recante ricognizione delle partecipazioni dell'Ente e relazione specifica in ordine agli indirizzi da adottare con riferimento a ciascuna di esse, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;

Visto:

il t.u. enti locali;
la legge 24 dicembre 2014, nr. 190;

DECRETA

DI APPROVARE il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;

DISPONE


La trasmissione in copia del presente provvedimento:

- alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, a norma dell'art. 1 comma 612 della citata l. 190/2014;

La pubblicazione del presente provvedimento e del relativo allegato sul sito internet dell'amministrazione agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).

Vergato, 14 aprile 2015.

IL PRESIDENTE
Ing. Romano Franchi



*CASTEL D'AIANO
CASTEL DI CASIO
CASTIGLIONE DEI PEPOLI
GAGGIO MONTANO
GRIZZANA MORANDI
MARZABOTTO
MONZUNO
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
VERGATO*

Approvato con Provvedimento Presidenziale

**Piano di razionalizzazione
delle società partecipate**

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge n. 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 - a. sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- b) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- c) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- d) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell’amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E’ di tutta evidenza che l’organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell’articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “*partecipazione dell’ente locale a società di capitali*”.

Per osservare “*alla lettera*” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte “*su proposta*” proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del Consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *“per espressa previsione normativa”*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *“non richiedono né l’abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

- (co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

- (co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un’informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.
- (co. 566) Entro dieci giorni, l’ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell’ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.
- (co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.
- (co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell’azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall’entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L’esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all’IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell’esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l’alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall’entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell’esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L’evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell’articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere*

direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Con deliberazione di Consiglio dell'Unione nr. 05/2013 l'Unione ha approvato il Piano Successorio della Comunità Montana dell'Appennino Bolognese, recante gli organismi partecipati e le relative quote di partecipazione facenti capo alla medesima Comunità Montana, per i quali con decorrenza 1° gennaio 2014 si è determinata la successione a titolo universale dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese in tutti i relativi rapporti attivi e passivi.

Ad oggi la situazione è così sintetizzata:

Elenco:		descrizione	valore partecipazione/ contributo annuale	%
1	<i>Lepida S.p.A.</i>	adesione con DCC nr. 32 del 29/09/2010	€ 1.000,00	0,05
2	<i>GAL Appennino Bolognese</i>	Gruppo di Azione Locale dell'Appennino Bolognese Società consortile	€ 4.023,00	5,84%

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

* L'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, per effetto della propria genesi costitutiva, conseguente a diversi programmi di riordino istituzionale, risulta altresì titolare per effetto dei decreti successivi, di alcune partecipazioni associative, non oggetto del presente piano: (Associazione "Fulvia Ciancabilla"; Appennino slow, Associazione Montagna Amica; Consorzio Olivicoltori dell'Appennino Bolognese). Anche tali partecipazioni saranno comunque oggetto di interventi di riordino.

Inoltre su indicazione dei Comuni aderenti l'Unione ha intenzione di formulare nel corso del 2015 l'adesione all'Associazione "Avviso Pubblico" e all'Istituto per la Storia e le memorie del 900 Parri E-R" a base associativa.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. LEPIDA S.p.A

Si conferma la partecipazione societaria in LEPIDA S.P.A, società a totale ed esclusivo capitale pubblico, costituita dalla Regione Emilia Romagna ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge regionale n. 11/2004 per la realizzazione e la gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni e la fornitura dei relativi servizi di connettività, in quanto risultano rispettati i criteri dell'art. 3 comma 27 della legge 244/2007 ed i criteri sopracitati previsti dai commi 611 e seguenti della legge 190/2014 in particolare:

- ha finalità di interesse pubblico indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente tra cui la realizzazione, la gestione e la fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'Art. 9 comma 1 della Legge regionale n. 11/2004,
- la società è composta da un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori;
- l'ente non detiene partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- si rileva che la società ha conseguito il pareggio di bilancio nell'ultimo triennio.

2. G.A.L. APPENNINO BOLOGNESE s.c.a.r.l.

Il Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) dell'Appennino Bolognese è società consortile a responsabilità limitata a maggioranza privata, costituita nell'ambito del quadro della programmazione comunitaria per lo sviluppo locale di tipo partecipativo - denominato sviluppo locale Leader - quale strumento previsto dalle norme comunitarie per promuovere la crescita economico-sociale di territori sub-regionali specifici in modo integrato e multisettoriale. La Misura Leader ha la precisa finalità di offrire a tutti i territori "eleggibili" Leader della Regione la possibilità di adottare una propria strategia di sviluppo locale, commisurata alle proprie esigenze e potenzialità socio-economiche, con il coinvolgimento delle comunità stesse.

In relazione ai criteri sopracitati previsti dai commi 611 e seguenti della legge 190/2014, si rileva che la società non è composta da un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori. L'assemblea dei soci programmata per il 9 aprile 2015 è stato affidato il compito di approvare l'orientamento di adeguamento del numero dei consiglieri non oltre l'avvio della nuova Programmazione comunitaria 2014-2020 (di fatto 2015-2020), procedendo con l'azzeramento dei compensi del C.d.A., seppur già simbolici (euro 300 lordi annui). La Regione Emilia-Romagna provvederà a definire con apposito bando pubblico la procedura per la selezione dei GAL e delle Strategie di Sviluppo Locale elaborate dai GAL, al fine di garantire il miglior utilizzo delle risorse rese disponibili nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per la Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP sviluppo locale di tipo partecipativo), nel rispetto dei contenuti previsti dal Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Reg. (UE) n. 1305/2013, dall'Accordo di partenariato 2014-2020, dal PSR 2014-2020, nell'ambito del quale il Gal dovrà presentare la propria candidatura (previsto per settembre-ottobre 2015). In relazione all'ulteriore criterio dell'equilibrio di bilancio si rileva che la società ha presentato negli ultimi esercizi (dal 2011 al 2013) delle perdite di carattere strutturale derivanti (da quanto sostenuto dal CdA) da spese non riconosciute e quindi non rendicontabili dalla normativa comunitaria (interessi passivi bancari, assicurazione amministratori e imposte societarie). La proposta di bilancio al 31/12/2014 rileva un ulteriore risultato negativo anche per l'esercizio 2014. A tal fine si ritiene di avviare le relative verifiche contabili e finanziarie nonché gli approfondimenti in ordine al fatto che la programmazione 2014-2020 assicuri la copertura dei costi oggi non rendicontabili, attraverso l'approvazione di un piano economico finanziario che consenta di verificare la sostenibilità e la fattibilità dell'attività societaria. In funzione della necessità di assicurare una sana gestione societaria **la verifica all'interesse della partecipazione dell'Ente sarà condizionata all'esito del duplice riscontro delle predette verifiche contabili nonché del bando regionale e dei relativi criteri per l'accreditamento dei Gal e i loro partenariati**, dando atto che nel contempo il C.d.A. dovrà provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione necessaria, compreso il richiamato piano di risanamento della gestione, che possa consentire il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio e tutelare così l'integrità del patrimonio della società e conseguentemente dei soci. In termini generali la partecipazione risponde all'esigenza di pianificare e programmare politiche di sviluppo e promozione territoriale, in funzione di quanto previsto nei Regolamenti comunitari n. 1303/2013 (art.32-35 e n. 1305/2013 (art. 42-44) Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER del Piano di sviluppo rurale della Regione ER 2014-2020, che individuano i Gal - Gruppi azione locale quali organismi pubblico privati per accedere ai fondi comunitari relativi alla strategia LEADER per la definizione di progetti di sviluppo locale partecipato, che nel prossimo ciclo programmatico (2014-2020) potrebbero convogliare sul territorio di competenza del GAL quote di contribuzione per circa 12 milioni di euro.